

387-07

2

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA - (Legge 8 agosto 1977, n.
513 e successive modificazioni).

- Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

- DELL'ANNO PIETRO, avvocato, nato il 20 luglio 1939 in Fasano, e domiciliato in Brindisi per la carica presso l'Istituto Autonomo Case Popolari, il quale interviene e stipula questo atto non in proprio, ma per conto ed in rappresentanza dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi Via G.B. Casimiro n. 27, codice fiscale (00061820742), nella sua qualita' di Presidente legale rappresentante del nominato Istituto a cio' autorizzato con decreto del Presidente della giunta Regionale in data 5 gennaio 1990, registrato in Brindisi il 4 giugno 1990 al n. 260 mod. II.

- LONGO ANTONIO, ingegnere, nato a Francavilla Fontana il di' 8 giugno 1937, e domiciliato in Brindisi per la carica presso l'Istituto Autonomo Case Popolari il quale interviene nella sua qualita' di sostituto coordinatore generale dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi con sede in Brindisi alla via Casimiro n. 27.

- da una parte e

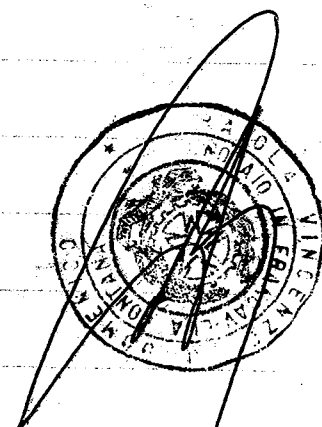
Registrato in

Brindisi

il 10.6.1992

al n. 109

mod. II



2
- dall'altra

LEO GIUSEPPE, pensionato, nato a Francavilla Fontana (BR) l'1 marzo 1936 con domicilio in Francavilla Fontana (BR) alla via Regina Braccio Codice Fiscale LEO GPP 36C01 D761J, che dichiara di essere coniugato in comunione legale

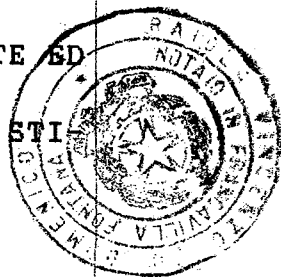
P R E M E S S O

- che giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi in data 26 novembre 1991, deliberazione n. 7828, delibera che si allega al presente atto sotto la lettera "A", l'Istituto medesimo ha approvato la cessione in proprietà a favore di Leo Giuseppe dell'alloggio sito nel Comune di Francavilla Fontana alla via Regina Braccio Barbaro Forleo, civ. 7, sc. B, piano 1°, interno 2, composto di numero tre vani utili ed accessori;

- che il predetto Leo Giuseppe, a seguito di comunicazione dell'Istituto concernente il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio, ha manifestato la volontà di pagarlo in unica soluzione.

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE ED ESSENZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1



3

- L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato, ed in appresso piu' brevemente indicato "Istituto", vende al signor Leo Giuseppe in appresso piu' brevemente indicato "acquirente", che, accetta per se', i suoi eredi ed aventi causa e compera, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Francavilla Fontana, via Regina Braccio Barbaro Forleo piano primo scala B, interno due, composto di sei vani e mezzo catastali, con gli accessori, oltre la proprieta' pro quota e l'uso in comune delle cose indivise nonche' un locale scantinato distinto col numero interno 2/b ed un locale lavanderia distinto con il numero interno 2/b;

- L'alloggio confina: a sud con vano scala B e alloggio interno 3/b; ad est con via Regina Braccio Barbaro Forleo e ad ovest con via Cavour;

- Il locale scantinato confina: a nord con corridoio, ad est con scantinato interno 1/b e ad ovest con scantinato interno 3/b;

- Nel N.C.E.U. di Francavilla Fontana alla partita 4013, in testa Istituto Autonomo Case popolari, foglio 118, ptc. 426/9, via G. Marconi (ora via Regina Braccio Barbaro Forleo), ctg. A/3, cl. 2°, piano 1°, vani 6,5, rendita L. 780.000.

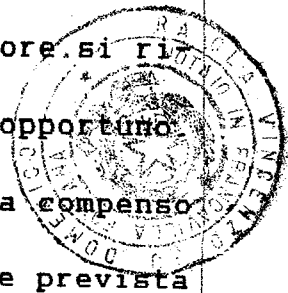


- L'unita' immobiliare con la propria pertinenza, oggetto del presente contratto, e' meglio indicata nella planimetria che, esaminata e riscontrata dalle parti e da esse firmata, viene allegata al presente contratto sotto la lettera "B".

- L'alloggio viene venduto e trasferito in proprieta' nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzioni e non potra' essere destinato ad uso diverso dall'abitazione.

- L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e pertanto di accettare in proprieta' l'immobile, come sopra individuato, con tutte le servitu' attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infracitato e di proprieta' comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio credera' opportuno.

- L'acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facolta' di sopraelevazione prevista



dall'articolo 1227 del codice civile.

Art. 2

- La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Lire 17.463.600 (diciassette milioni quattrocentosessantatremilaseicento) quale risulta dalla lettera di determinazione del valore venale effettuata da parte dell'UTE di Brindisi e con l'applicazione delle riduzioni previste dagli articoli 28 della legge 8/8/1977 n. 513 e 52 della legge 5/8/1978 n. 457, che le parti dichiarano essere state calcolate in modo conforme alle norme precitate.

- Tale somma e' stata gia' versata dall'acquirente, oltre l'IVA nella misura del quattro per cento con vaglia bancario non trasferibile intestato all'Istituto venditore, come risulta dalla ricevuta n. 3..... del 9 gennaio 1992, rilasciata dall'Istituto stesso che, con il presente atto, rinunciando ad ogni iscrizione d'ufficio, rilascia ampia e definitiva quietanza.

- Con il che la proprieta' dell'alloggio citato, con tutti i dati i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferito all'acquirente.

ARTICOLO 3

- L'acquirente dichiara di avere piena cognizione



6

dei titoli giustificativi della proprietà' e dello stato materiale e giuridico dell'alloggio acquistato e perciò' di esonerare, come di fatto esonera l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

ARTICOLO 4

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della legge 8 agosto 1977 n. 513, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del presente contratto, l'alloggio oggetto del presente contratto non potrà' essere alienato dall'acquirente a nessun titolo ne' su di esso potrà' costituirsi alcun diritto reale di godimento.

- Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora l'acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà' darne comunicazione all'Istituto, il quale potrà' esercitare entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e secondo le modalità' previste dallo stesso art. 28 della legge 8/8/1977 n. 513.

- Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti comma e' nulla.

- La nullità' può' essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed e' rilevabile d'ufficio dal giudice.



7

ARTICOLO 5

- Ai sensi dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, l'acquirente ha facolta' di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto.

- la domanda di autorizzazione alla locazione dovra' essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

- L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente articolo 4 del presente contratto occorrente per poter alienare l'alloggio.

- Non puo' ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso, ne' se accordato per un tempo limitato, puo' ritenersi, alla scadenza, tacitamente prorogato.

- Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi nonche' delle prescrizioni e condizioni contenute nella autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto, e' nulla. La nullita' puo essere fatta valere da



chiunque vi abbia interesse ed e' rilevabile d'ufficio dal giudice.

ARTICOLO 6

- L'acquirente non potra' conseguire ne' in affitto ne' in proprieta' altro alloggio costruito a totale carico e con il pagamento o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente pubblico.

- Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma e' nulla.

ARTICOLO 7

- A norma dell'art. 39 della legge regionale 20/12/1984, n. 54, la amministrazione dello stabile passa al condominio, da costituirsi in base alle vigenti norme del codice civile.

Qualora gia' costituito l'acquirente entrera' a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

- Fino a che il condominio non sia stato, pero' formalmente costituito l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuera' ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale l'acquirente si



9

impegna a corrispodenre una quota mensile provviso-
ria per spese di amministrazione e servizi vari su-
scettibili di variazioni annuali.

Dalla data della formale costituzione del condomi-
nio, l'amministrazione e gestione dello stabile,
nel quale e' compreso l'alloggio del presente con-
tratto, passa al condominio stesso e da tale data
le spese di cui al comma precedente saranno stabi-
lite dal condominio ed a questo direttamente cor-
risposte dall'acquirente.

- Sono vietate le modifiche trasformazioni ed in-
novazioni agli elementi comuni dello stabile salvo
esplicito consenso dei condomini secondo quanto
previsto dalle norme del codice civile vigente in
materia.

ARTICOLO 8

- Con riferimento all'art. 40 della legge
28.02.1985, n. 47 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, il legale rappresentante dello Istituto
venditore dichiara che le opere di costruzione del
fabbricato di cui fa parte l'unita' immobiliare de-
dotta nel presente contratto sono iniziate ante-
riormente al 1° settembre 1967, come risulta dalla
dichirazione sostitutiva di atto di notorieta' resa
in data *1. marzo 1992*..., che al presente



atto alligasi sotto la lettera "C" per formarne parte integrante ed inscindibile.

- L'acquirente dichiara di non aver apportato ne' all'appartamento ne' alle pertinenze alcuna modifica rilevante ai fini della disciplina urbanistica.

ARTICOLO 9

- A norma dell'art. 10 del vigente statuto dello I.A.C.P. e dell'articolo 17 del C.C.N.L. 1983/1985, il presente contratto viene controfirmato dal Coordinatore Generale dell'IACP e, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo facente funzioni.

ARTICOLO 10

- Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme della legislazione vigente in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili.

ARTICOLO 11

- Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente che accetta di sostenerle.

ARTICOLO 12

- Agli effetti della esecuzione del presente atto le parti eleggono rispettivamente il proprio domi-

Leo Scudato
per

[Signature]

[Circular Stamp]

cilio:

l'Istituto nella propria sede e l'acquirente nell'alloggio assegnatogli, ove l'Istituto potrà comunicare e far notificare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale.

ARTICOLO 13

- Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto e' esclusivamente competente il Foro di Brindisi.

ARTICOLO 14

- Le parti convengono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento e' soggetto ad I.V.A. ed I.N.V.I.M.

- Le parti autorizzano il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto.

- Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio dottor Vincenzo Raiola che ne autentica le firme, al quale il signor Dell'Anno Pietro, nella spiegata qualita', per conto e nell'interesse del rappresentato Istituto alienante, consegna, da lui sottoscritta in duplice esemplare la dichiarazione INVIM per essere presentata al competente Ufficio



del Registro al momento della registrazione del presente atto.

- A norma dell'art. 3 comma 13-ter della legge 26 giugno 1990 n. 165, Leo Giuseppe, previa rituale ammonizione ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dichiara che il reddito fondiario dell'immobile oggetto di questo atto non e' stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna e' scaduto il termine di presentazione, in quanto riteneva di non esservi tenuto perche' non ancora titolare del diritto di proprieta'.

*Francavilla Fontana, cinque marzo
milleottocentotrentadue
Leo Giuseppe*

Repertorio n. 6838.

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

- L'anno millenovecentonovantadue il giorno cinque del mese di marzo.

- In Francavilla Fontana nel mio studio al Corso Garibaldi n. 44/e,

c e r t i f i c o

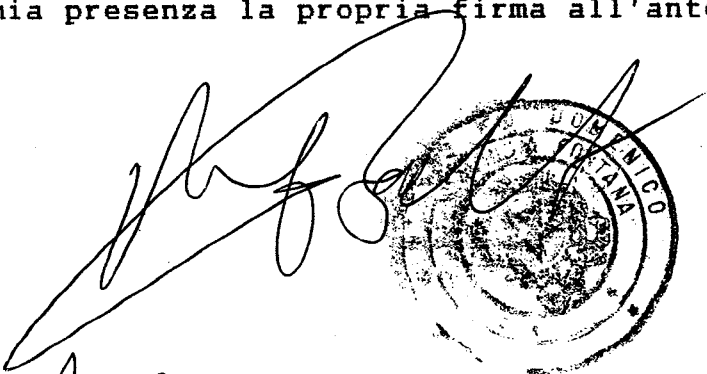
- io sottoscritto dottor VINCENZO RAIOLA, Notaio in Francavilla Fontana iscritto al Collegio Notari-



13

le del Distretto di Brindisi, che, previa rinunzia
con il mio consenso all'assistenza dei testimoni,
il signor:

LEO GIUSEPPE, pensionato, nato a Francavilla Fontana (BR) l' 1 marzo 1936 con domicilio in Francavilla Fontana (BR) alla via Regina Braccio della cui identita' personale io Notaio sono certo, ha apposto in mia presenza la propria firma all'antescritto atto.




Repertorio n. 1292

Racc. n. 3193

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

- L'anno millenovecentonovantadue il giorno dieci del mese di giugno.

- In Brindisi nella sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari alla via G. b> Casimiro n. 27.

c e r t i f i c o

- io sottoscritto dottor VINCENZO RAIOLA, Notaio



12

in Francavilla Fontana iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi, che, previa rinunzia, d'accordo fra loro e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori:

- DELL'ANNO PIETRO, avvocato, nato il 20 luglio 1939 in Fasano, nella qualita' di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, domiciliato per la carica in Brindisi alla via G. B. Casimiro n. 27;

- LONGO ANTONIO, ingegnere, nato a Francavilla Fontana addi' 8 giugno 1937, nella qualita di coordinatore generale dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, domiciliato per la carica in Brindisi alla via G. B. Casimiro n. 27; della cui identita' personale io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza la propria firma all'antescritto atto.



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Prot. N. 149

5 ALLEGATO "A" 15
7222/3123
PERTORIO

Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

ARGOMENTO N. 21

DELIBERAZIONE N. 7828

7828

OGGETTO: **TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MEDIANTE STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI NOTARILI DI COMPRAVENDITA, DA EFFETTUARSI AI SENSI DEGLI ARTT. 28 E 29 DELLA LEGGE 8/8/77, N° 513 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A FAVORE DEI RELATIVI ASSEGNATARI O AVENTI DIRITTO AL SUBENTRO NEL RAPPORTO DI LOCAZIONE.**

L'anno millenovecentonovanta UNO il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE ore 10.00 in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi, sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- 1) Avv. Pietro DELL'ANNO - *Presidente*
- 2) Sig. Vincenzo CAPPELLINI - *V. Presidente*
- 3) ~~Dr. Cosimo MATULLI~~ - *Consigliere*
- 4) Sig. Giovanni CARBONELLA - *"*
- 5) Sig. Salvatore GIANNETTO - *"*
- 6) Sig. Giuseppe CARBONE - *"*
- 7) Sig. Emanuele DE NITTO - *"*
- 8) Rag. Giuseppe ZUFFIANO - *"*
- 9) _____ - *"*
- 10) _____ - *"*

COLLEGIO SINDACALE

- 11) _____ - *Presidente*
- 12) Rag. Fortunato ORLANDO - *Sindaco R.*
- 13) Dr. Teodoro CONTARDI - *Sindaco R.*

PRESENTE	ASSENTE
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
	SI
	SI

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

IL Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'ordine del giorno trasmesso in data 21/11/1991 n. 11616 di prot.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



- Visto l'art. 29 della Legge 8/8/77, n° 513 e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la cessione in proprietà di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica previa autorizzazione della Regione Puglia;
- Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n° 3509 dello 16/4/87 e n° 8748 del 30/9/87 che autorizzano l'Istituto alla vendita degli alloggi di cui all'elenco allegato alle stesse deliberazioni;
- Considerato che ai sensi del 2° comma dell'art. 29, la cessione deve avvenire secondo le condizioni o modalità di cessione previste dall'art. 28 della stessa Legge;
- Esaminata la documentazione esistente in atti dalla quale risulta che il prezzo definitivo di cessione degli alloggi, che varierà solo a seguito delle modalità di pagamento che saranno prescelte dall'interessato così come previsto dalle precitate norme di Legge, è stato elaborato sulla base del valore venale determinato dall'U.T.E. e della documentazione reddituale a suo tempo prodotta dagli interessati;
- Considerato infine che allo stato non sussistono motivi ostativi alla cessione in proprietà a favore dei relativi assegnatari o aventi diritto al subentro nel rapporto di locazione, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'elenco che, allegato al presente provvedimento deliberativo, ne costituisce parte integrante, essenziale ed inscindibile;
- Con il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale ed all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- DI TRASFERIRE in proprietà, mediante stipula dei relativi contratti notarili di compravendita, da effettuarsi ai sensi degli articoli 28 e 29 della Legge 8/8/77, n° 513 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei relativi assegnatari o aventi diritto al subentro nel rapporto di locazione, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'elenco che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante, essenziale ed inscindibile dando mandato ai competenti Uffici di provvedere a quanto occorrente per il perfezionamento dei relativi atti.



ELENCO DEGLI ALLOGGI DA CEDERSI AI SENSI DELL'ART. 29 DELLA LEGGE 8/8/1977
N° 513 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

COMUNE	LOTTO O CANTIERE	VIA O PIAZZA	SC/INT	PREZZO DEFINITIVO DI CESSIONE	GENERALITA' ASSEGNETARIO
FRANCAVILLA F.	16977	GIOLITTI	A/2	19.152.000	ZECCHINO FRANCESCO
FRANCAVILLA F.	16977	REGINA B. B. FORLEO	B/2	24.948.000	LEO GIUSEPPE
FRANCAVILLA F.	16977	G. LA PIRA	UNICA/5	23.026.500	TUSPA OTO
FRANCAVILLA F.	16977	GRAMSCI	UNICA/2	26.671.000	LETIZIA ANTONIO
CISTERNINO	1°	DANTE	B/10	14.803.000	PUNZI IGNAZIO
IL COORDINATORE GENERALE P.T. (Don. Ing. Antonio LONGO)					IL PRESIDENTE P. (Don. Pietro DELL'ANNO)

Per copia conforme
Bris. N. 11 - 9 DIC. 1991

IL COORDINATORE GENERALE
(Don. Ing. Antonio LONGO)



COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 192 21/11/92
Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del 21/11/92, pronuncia:
"Prende Atto"

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Isabella Perfido

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Vittorio Mastello

18

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Pietro Dell'Anno

I COMPONENTI

f.to Vincenzo Cappellini
f.to
f.to Giovanni Carbonella
f.to Salvatore Giannetto
f.to Emanuele De Nitto
f.to Cesimo Matilli
f.to Giuseppe Zuffanò
f.to Giuseppe Carbone
f.to

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Ing. Antonio Longo

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo
Ente il giorno di mercato 05 DIC. 1991

IL COORDINATORE GENERALE
f.to Dott. Ing. Antonio Longo

Per copia conforme

Brindisi, li -9 DIC. 1991

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 14-2-1992

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



ALLEGATO

AL N. 1292/3193

DI REPERTORIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

- Io sottoscritto DELL'ANNO PIETRO, avvocato, nato a Fasano il 20 luglio 1939, in qualita' di legale rappresentante pro-tempore dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi domiciliato per la carica nella sede dell'Istituto stesso, avanti il dottor VINCENZO RAIOLA, Notaio in Francavilla Fontana con studio al Corso Garibaldi n. 44/e, iscritto al Collegio Notarile di Brindisi, assumendo piena responsabilita' a norma di legge,

D I C H I A R O

- che le opere relative alla costruzione del fabbricato sito in Francavilla Fontana alla via Regina Braccio Barbaro Forleo, comprendente l'alloggio al primo piano della palazzina B, distinto con il numero d'interno 2 e relativi accessori, di proprieta' di questo Istituto, sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967.

- La presente dichiarazione in sostituzione d'atto di notorieta' a mente dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 ed ai fini dell'art. 40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Brindisi, *12 marzo 1992*
Atti Anno



71
- Io sottoscritto dottor Vincenzo Raiola, Notaio
in Francavilla Fontana, con studio al Corso Garibaldi n. 44/e, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi,

c e r t i f i c o

- che il signor:
- DELL'ANNO PIETRO, avvocato, nato a Fasano il 20 luglio 1939, nella qualita' di legale rappresentante pro-tempore dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, domiciliato per la Carica in Brindisi nella sede dell'istituto alla via Casamiro n. 27.

- della cui identita' personale io Notaio sono certo, previa ammonizione sulle responsabilita' penali cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ha apposto in mia presenza la propria firma all'antescritta dichiarazione.

- Brindisi, 14 marzo 1992
[Signature]

